



Sentenza n. 6/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13671 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

- *[OMISSIS] [OMISSIS]* (C.F. *[OMISSIS]*), nata a *[OMISSIS]* (*[OMISSIS]*

il *[OMISSIS]* e residente a *[OMISSIS]*, *[OMISSIS]* n. *[OMISSIS]*, rappresentata e

difesa dall'avv. Alessandro Formica, ed elettivamente domiciliata

presso l'indirizzo pec del suddetto avvocato

(*alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it*);

- *[OMISSIS] [OMISSIS]* (C.F. *[OMISSIS]*), nata a *[OMISSIS]*

il *[OMISSIS]* e residente a *[OMISSIS]* (*[OMISSIS]*), *[OMISSIS]*,

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Formica, ed elettivamente

domiciliata presso l'indirizzo pec del suddetto avvocato

(*alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it*);

	- [OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] ([OMISSIS]) il	
	[OMISSIS] residente a [OMISSIS] ([OMISSIS]), via [OMISSIS], n. [OMISSIS], rappresentato	
	e difeso dall'avv. Andrea Gaggiotti, ed elettivamente domiciliato presso	
	l'indirizzo pec del suddetto avvocato (<i>andrea.gaggiotti@avvocatiperugiapec.it</i>).	
	VISTO l'atto di citazione;	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella pubblica udienza del giorno 13 novembre 2024, svoltasi	
	con l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il	
	Relatore dott.ssa Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del	
	dott. Francesco Magno e gli Avvocati Alessandro Formica, per le	
	convenute Falasco e Basile, sostituito, giusta delega agli atti, dall'avv.	
	Andrea Gaggiotti, presente anche in rappresentanza del convenuto	
	[OMISSIS];	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in data 29 maggio 2024, ritualmente	
	notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio [OMISSIS]	
	[OMISSIS], [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS] [OMISSIS] per sentirli condannare al	
	risarcimento del danno complessivamente quantificato in € 30.731,00,	
	arrecato al Comune di Otricoli e ripartito nelle seguenti quote <i>pro capite</i> :	
	- [OMISSIS] [OMISSIS]: € 18.438,60 (60%);	
	- [OMISSIS] [OMISSIS]: € 9.219,30 (30%);	
	- [OMISSIS] [OMISSIS]: € 3.073,10 (10%).	
	Secondo la prospettazione attorea, il danno erariale si è sostanziato nelle	
	somme versate dal Comune alla ATI Zoe-C.S.M.U. in relazione	
	2	

all'illegittimo affidamento di una concessione e al pagamento di prestazioni senza preventiva verifica che queste fossero state effettivamente rese. L'illegittimità della concessione - prevista dalla deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 24.11.2017, in relazione alla quale la sig.ra [OMISSIS], in qualità di funzionario responsabile, aveva rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica - deriverebbe dal fatto che questa veniva assentita prima della conclusione dell'iter - comunque avviato - di stipula, da parte del Comune e della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria, di una convenzione per la gestione dell'area archeologica denominata "OCRICULUM" e del museo civico di Otricoli, che legittimasse sia l'affidamento della concessione che l'istituzione di un biglietto di ingresso all'area archeologica e ai musei. Difatti, la precedente convenzione ammetteva la possibilità di prevedere biglietti per il solo ingresso all'*antiquarium*, laddove, invece, lo schema della nuova prevedeva tale possibilità anche per i musei e per l'area archeologica, disponendo che gli introiti potessero essere di competenza dell'affidatario privato. Tale schema di convenzione, tuttavia, non veniva sottoscritto dal Soprintendente, mentre il Comune procedeva comunque, con la precitata deliberazione, a disporre l'affidamento della concessione a soggetti privati, poi avvenuto, a seguito di gara, in favore dell'ATI Zoe - C.S.M.U. con determinazione n. 87 del 23.04.2018 della responsabile dell'area amministrativa, ossia sempre la precitata sig.ra [OMISSIS]. In considerazione della mancata, perdurante, sottoscrizione dello schema di convenzione da parte della Soprintendenza, il

	Comune di Otricoli chiedeva chiarimenti. Con nota n. 8910 del	
	09.05.2019, il Soprintendente rappresentava che la costituzione di	
	un'area archeologica, con una delimitazione ed un biglietto d'ingresso,	
	sarebbe stata possibile solo con il completamento dell'acquisizione al	
	demanio degli immobili privati insistenti nell'area e che l'assenza di	
	servizi stabili per il pubblico era un grave motivo che impediva	
	l'introduzione di un biglietto a pagamento. Conseguentemente, con	
	delibera del Consiglio comunale n. 94 dell'11.10.2019, si disponeva la	
	risoluzione consensuale del contratto di concessione stipulato con la	
	A.T.I. (ZOE + C.S.M.U.), che veniva poi formalizzata in data 04.11.2019,	
	con decorrenza dal 01.03.2020. A tacitazione di tutti i rapporti intercorsi,	
	veniva previsto che al concessionario sarebbero state corrisposte, per i	
	servizi svolti, le somme previste nel piano economico/finanziario a	
	titolo di contributo comunale a sostegno delle spese di gestione per tutto	
	il primo anno, pari ad € 25.000,00 e la somma forfettaria di € 12.000,00	
	per il secondo anno, da cui sarebbero state dedotte le somme già	
	corrisposte a tale titolo, con un esborso complessivo del Comune pari a	
	€ 44.835,00 (IVA compresa). Per quanto concerne i pagamenti effettuati,	
	la Procura sosteneva che questi erano avvenuti in assenza di un effettivo	
	controllo dei servizi resi che, anzi, risultavano non erogati o solo	
	parzialmente svolti. Dalle indagini effettuate su delega alla Guardia di	
	Finanza, difatti, risultava che il concessionario, difformemente da	
	quanto previsto dall'art. 7 del capitolato speciale - che gli imponeva di	
	presentare, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione	
	dell'annualità precedente - aveva presentato un'unica relazione,	
	4	

	relativa a tutta la durata della gestione, in cui veniva evidenziata	
	l'impossibilità di attivare alcuni servizi, quali la recinzione del parco	
	archeologico con relativa attività di bigliettazione e visite guidate,	
	mentre si affermava di aver svolto alcuni servizi, tra cui 24 tagli	
	completi dell'erba, aspetti, però, che si ritenevano smentiti dalle	
	denunce dei consiglieri di minoranza del Comune, escussi nel corso	
	dell'istruttoria. Nel corso delle indagini, peraltro, venivano auditi anche	
	i rappresentanti legali delle cooperative costituenti l'ATI	
	concessionaria, i quali dichiaravano di non avere contezza delle	
	prestazioni eseguite in vigore del rapporto concessorio. La dott.ssa	
	[OMISSIS] [OMISSIS], segretario comunale <i>pro tempore</i> , dichiarava, tra l'altro,	
	che la verifica della corretta esecuzione della concessione competeva	
	alla R.U.P., sig.ra [OMISSIS] [OMISSIS], unitamente al personale dell'ufficio	
	tecnico. Quest'ultima, a sua volta, dichiarava di avere convenuto	
	unitamente alla dott.ssa [OMISSIS] e all'assessore [OMISSIS], nonostante la non	
	ancora intervenuta conclusione di accordi per acquisire la disponibilità	
	di alcuni terreni dell'area archeologica, di dare inizio alla procedura per	
	l'assegnazione della concessione. Ulteriormente riferiva, nonostante	
	avesse accertato la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei	
	materiali/servizi/lavori forniti con quelli ordinati e la loro regolare	
	consegna/effettuazione, di non essere in grado di fornire spiegazioni in	
	merito ad una dicitura (" <i>unità di misura pasti</i> ") contenuta nella fattura	
	saldata con disposizione di pagamento n. 8 del 25.01.2019.	
	La Procura, nell'atto di citazione, in esito all'istruttoria condotta e alle	
	controdeduzioni degli odierni convenuti, rideterminava il danno	
	5	

	erariale dagli iniziali € 44.835,00 – somma pari a quanto versato dal	
	Comune in relazione alla risoluzione della concessione – in € 30.731,00	
	a seguito dello scomputo di € 4.104,00 pari ai costi correlati alle visite	
	guidate e a € 10.000,00, somma quantificata in via equitativa per i costi	
	del personale preposto ai musei, ascrivendola in misura pari al 60% (€	
	18.438,60) a [OMISSIS] [OMISSIS], Segretario Comunale <i>pro tempore</i> , in	
	misura pari al 30% (€ 9.219,30) a [OMISSIS] [OMISSIS], quale Responsabile <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> dell’ Area Amministrativa e in misura pari al 10% a [OMISSIS] [OMISSIS]	
	(€ 3.073,10) che, a parere della Procura, aveva illustrato compiutamente,	
	nel corso della discussione consiliare, i “vantaggi” ottenibili dal	
	Comune con l’affidamento in concessione del parco archeologico.	
	Le condotte contestate dalla Procura sarebbero consistite nell’aver i	
	convenuti consentito all’indizione di una gara illegittima, in quanto	
	priva del necessario presupposto (la firma della convenzione da parte	
	della Soprintendenza per i Beni Culturali della Regione Umbria) e in	
	assenza di accordi preordinati alla cessione dei terreni privati insistenti	
	sul Parco al Comune di Otricoli, nonché, per quanto riguarda le	
	convenute [OMISSIS] e [OMISSIS] nell’aver avallato atti amministrativi (la	
	relazione) e contabili (le fatture) palesemente privi di riscontri	
	documentali e irragionevoli, promuovendo la risoluzione del contratto	
	concessorio e la conseguente dazione di pubblico denaro in palese	
	assenza di criteri quantificatori e al solo scopo di evitare contenziosi.	
	Infine, l’Ufficio requirente individuava l’elemento psicologico nella	
	colpa grave, avendo i convenuti agito nonostante la piena	
	consapevolezza dell’inesistenza dei presupposti per addivenire alla	
	6	

gara e per procedere alla liquidazione delle fatture.

II. Si costituivano la dott.ssa [OMISSIS] [OMISSIS] e la sig.ra [OMISSIS] [OMISSIS], contestando la presunta illegittimità della procedura di affidamento della concessione, posto che, come risulterebbe dalla corrispondenza mail con l'ispettrice di zona della Soprintendenza e con la Soprintendente, il Comune e la Soprintendenza avevano, di fatto, elaborato un testo condiviso della convenzione che prevedeva l'istituzione di un biglietto d'ingresso per l'area archeologica, sicché si era ingenerato un legittimo affidamento in capo alle convenute sulla correttezza delle operazioni e della procedura di aggiudicazione, con conseguente assenza di colpa grave. Le convenute, poi, sostenevano che la relazione prodotta dall'ATI a conclusione della propria gestione fosse legittimamente firmata dal legale rappresentante della concessionaria quale *"Responsabile della gestione con poteri di piena operatività"*. Per quanto concerne le fatture dell'ATI pagate dal Comune, veniva rappresentato che le stesse si riferivano, come previsto dal capitolato, non già al pagamento di corrispettivi quantificati a misura, bensì al canone concessorio forfettario, previsto per assicurare l'equilibrio economico della gestione. Le convenute eccepivano, poi, che quello contestato dalla Procura sarebbe un danno da disservizio che, in quanto tale, non sarebbe dimostrato. Più in particolare, in riferimento all'asserita mancata effettuazione dello sfalcio dell'erba, ritenuta dimostrata dalla Procura attrice sulla base di quanto dichiarato e prodotto dai consiglieri di opposizione, si rappresentava che l'area di proprietà pubblica era di 2 ha, mentre l'estensione dell'intera area

	archeologica era di 35 ha, non essendo stata data prova che la	
	documentazione fotografica si riferisse effettivamente all'area pubblica,	
	la cui gestione era di competenza del concessionario, né che la stessa	
	risalisse al periodo di vigenza della concessione. Invero, il	
	concessionario avrebbe effettivamente svolto il servizio di pulizia e di	
	manutenzione delle aree, eseguendo tra l'altro 24 tagli dell'erba, come	
	testimoniato dal materiale fotografico allegato alla comparsa. Priva di	
	fondamento sarebbe anche la contestazione in ordine alla presunta	
	mancata realizzazione delle ulteriori attività oggetto di concessione,	
	essendo stati garantiti i servizi di apertura del Museo Antiquarium del	
	Centro Storico e del Museo Antiquarium Casale San Fulgenzio, con la	
	presenza di almeno un operatore, da aprile a settembre e per tutta la	
	durata del contratto; nei mesi di giugno-settembre 2018 e 2019 il	
	concessionario aveva assicurato la presenza di 2 operatori museali per	
	65 giorni, per un totale di 780 ore annue per ciascun operatore.	
	L'affidatario aveva assicurato, altresì, il servizio di visite guidate su	
	prenotazione all'area archeologica, al Museo Antiquarium del Centro	
	Storico e Museo Antiquarium Casale San Fulgenzio e al Museo	
	Antiquarium all'interno della Cattedrale S. Maria Assunta ed aveva	
	eseguito il servizio di manutenzione ordinaria delle aree e pulizia dei	
	locali, sempre per tutta la durata del contratto. Veniva, poi, contestata	
	la quantificazione del danno, basata su un calcolo generico e privo di	
	riferimenti concreti, che non teneva in considerazione i benefici ottenuti	
	dal Comune di Otricoli in relazione ai servizi resi; parimenti priva di	
	motivazione si riteneva la ripartizione dello stesso tra i convenuti.	
	8	

III. Si costituiva il dott. [OMISSIS] [OMISSIS], eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86 c.g.c., posto che dallo stesso non sarebbe possibile ravvisare la presenza di elementi idonei a definire con sufficiente certezza in "termini fattuali" - con riguardo sia al ruolo concreto assunto dal convenuto nell'ambito della vicenda, sia agli obblighi di servizio espressamente violati e alla gravità della condotta - l'addebito mosso, essendosi la Procura limitata ad affermare che il convenuto aveva illustrato compiutamente *"nel corso della discussione, i vantaggi ottenibili dal Comune tramite la delibera di affidamento in concessione del Parco, delibera completamente illegittima"* (pag. 21 atto di citazione).

In subordine, si eccepiva l'assenza di condotta antigiuridica, in considerazione del fatto che il convenuto non aveva partecipato alla votazione relativa alla più volte citata deliberazione n. 47/2017 - rivestendo il ruolo di assessore - e si era limitato a rappresentare all'organo che, invece, aveva assunto tale deliberazione, la propria opinione, esercitando, quindi, un'attività di contenuto chiaramente politico e dunque esente da responsabilità ex art. 1, c. 1 ter, l. n. 20/1994 - al pari di quella di tutti i consiglieri che avevano votato a favore dell'approvazione della delibera n. 47/2017 e che non erano stati, tuttavia, convenuti. Ciò posto, veniva sostenuto come al convenuto non potesse rimproverarsi alcunché in merito alla presunta illegittimità della procedura a evidenza pubblica, in quanto non risultava che il Dott. [OMISSIS] avesse adottato atti di indirizzo nei confronti dell'apparato amministrativo, né che avesse avuto contatti con la Soprintendenza, né

	avrebbe potuto avere contezza delle contestazioni in seguito da questa	
	sollevate in merito all'istituzione del biglietto di ingresso. Venivano,	
	infine, contestate la sussistenza della colpa grave e la prova del danno	
	erariale.	
	All'udienza del 13 novembre, le parti insistevano per le conclusioni	
	formulate negli atti depositati.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccezione di nullità	
	dell'atto di citazione sollevata dal convenuto [OMISSIS] concernente la	
	asserita violazione dell'articolo 86 del c.g.c. per avere la Procura	
	regionale unicamente lamentato che l'assessore, nel corso della seduta	
	consiliare, aveva esposto i vantaggi ottenibili dal Comune tramite la	
	delibera, completamente illegittima, di affidamento in concessione del	
	Parco, senza così rappresentare: l'antigiuridicità contestata; il peso di	
	tale condotta nell'ambito dell'intera vicenda, l'obbligo di servizio	
	violato, il rapporto di causalità sussistente tra la condotta e il danno.	
	L'eccezione deve essere quindi scrutinata con riferimento a talune delle	
	fattispecie sanzionate dall'articolo 86, comma 6, segnatamente quelle	
	per le quali la citazione è nulla se manca l'esposizione dei fatti, della	
	qualità nella quale sono stati compiuti ovvero mancano gli elementi di	
	diritto costituenti le ragioni della domanda.	
	Nel merito, la nullità per la mancanza degli elementi precitati può essere	
	dichiarata solo laddove sia riscontrabile <i>“una strutturale insufficienza</i>	
	<i>dell'editio actionis rilevante alla stregua della radicale mancanza del requisito</i>	
	10	

	<i>contemplato dalla normativa codicistica in esame” (sez. II centr. app., n.</i>	
	<i>212/2024).</i>	
	Ebbene, nel caso di specie, l’atto di citazione non si presta a censure di	
	radicale mancanza dei menzionati requisiti necessari, in quanto	
	nell’addebito formulato - concernente l’illegittimità della deliberazione,	
	diffusamente trattata nel libello introduttivo del giudizio ed asserita	
	come nota all’Assessore comunale, che ciò nonostante concorreva, con	
	l’intervento svolto in sede di Consiglio comunale, alla relativa	
	approvazione - si racchiudono comunque, ad avviso del Collegio, sia	
	l’esposizione dei fatti, sia la qualità nella quale venivano compiuti, sia	
	le ragioni di diritto alla base della domanda (<i>l’antigiuridicità della</i>	
	<i>condotta, il rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata, l’elemento</i>	
	<i>soggettivo, il pregiudizio e il nesso di causalità tra la condotta e il danno, vale</i>	
	<i>a dire l’esborso di somme non spettanti attribuite al concessionario a seguito</i>	
	<i>della presa d’atto, da parte del Comune, dell’illegittimità della deliberazione la</i>	
	<i>cui approvazione veniva dall’assessore perorata).</i>	
	L’eccezione all’esame deve essere pertanto rigettata.	
	II. Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.	
	Nell’atto di citazione, si allega che sussistono “ <i>tutti i presupposti per</i>	
	<i>l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli odierni convenuti e</i>	
	<i>segnatamente:</i>	
	• Le condotte , consistite: a) <i>nell’avere gli odierni convenuti [OMISSIS],</i>	
	<i>[OMISSIS] e [OMISSIS] consentito all’indizione di una gara del tutto illegittima,</i>	
	<i>in quanto priva del necessario presupposto (la firma della Convenzione da parte</i>	
	<i>della Soprintendenza per i Beni Culturali della Regione Umbria) e in assenza</i>	
	11	

	<i>di accordi preordinati alla cessione dei terreni privati insistenti sul Parco al</i>	
	<i>Comune di Otricoli; b) nell'aver avallato ([OMISSIS] e [OMISSIS]) atti</i>	
	<i>amministrativi (la relazione) e contabili (le fatture) palesemente privi di</i>	
	<i>riscontri documentali e irragionevoli, promuovendo la risoluzione del contratto</i>	
	<i>concessorio e la conseguente dazione di pubblico denaro in palese assenza di</i>	
	<i>criteri quantificatori e al solo scopo di evitare contenziosi;</i>	
	• <i>il danno erariale arrecato al Comune di Otricoli, attuale, certo,</i>	
	<i>determinato e definitivo, corrispondente alla somma inutilmente versata, in</i>	
	<i>assenza di atti giustificativi, dal Comune di Otricoli alla concessionaria A.T.I.,</i>	
	<i>pari a € 30.731,00;</i>	
	• <i>Il nesso di causalità, evidente, tra il comportamento illecito ed il</i>	
	<i>pregiudizio derivato all'erario;</i>	
	• <i>L'elemento psicologico, consistente nella colpa grave dei convenuti,</i>	
	<i>che hanno agito nonostante la piena consapevolezza dell'inesistenza dei</i>	
	<i>presupposti per addivenire alla gara e per procedere alla liquidazione delle</i>	
	<i>fatture".</i>	
	La successiva trattazione si soffermerà sui primi due dei menzionati	
	aspetti.	
	III. Con riferimento alla presunta illiceità consistente nell'aver	
	consentito all'indizione di una gara del tutto illegittima, il Collegio	
	osserva che la presenza di un eventuale vizio di legittimità del	
	procedimento amministrativo rappresenta, in sede di giurisdizione	
	contabile e secondo costante e condiviso orientamento pretorio, un	
	mero indice di illiceità della condotta, che va, tuttavia, vagliata nel suo	
	complesso perché possa dirsi dannosa, unitamente alla sussistenza	
	12	

	degli altri elementi strutturali della responsabilità amministrativa, ossia	
	il danno, la colpa grave o il dolo e il nesso di causalità fra il danno	
	medesimo e la condotta dell'agente.	
	Nel caso di specie, emerge dall'esame degli atti di causa che la decisione	
	di avviare il procedimento di concessione in assenza della preventiva	
	stipula della convenzione con la competente Soprintendenza ed in	
	assenza dell'acquisizione di alcuni terreni privati insistenti sul	
	perimetro del parco archeologico possa integrare una ipotesi di vizio di	
	legittimità della relativa procedura.	
	III.a. Sul punto, tuttavia, non appare condivisibile la prospettazione	
	attore rinvenente nella condotta contestata con riferimento al	
	convenuto [OMISSIS] - di aver illustrato nel corso della discussione in	
	Consiglio comunale, in occasione dell'adozione della delibera n.	
	47/2017 con cui è stato deciso l'affidamento della concessione, " <i>i</i>	
	<i>vantaggi ottenibili dal Comune tramite la delibera di affidamento in</i>	
	<i>concessione del Parco, delibera completamente illegittima"</i> - l'integrazione di	
	una condotta illecita, essendosi questi solamente limitato, in qualità di	
	assessore, ad esprimere la propria prospettazione al Consiglio	
	comunale: vale sottolineare, in particolare, che dalla documentazione in	
	atti non risulta che il [OMISSIS] abbia partecipato all'iter amministrativo	
	che ha condotto all'adozione della delibera precitata o che abbia preso	
	parte alla votazione, non essendo membro del suddetto Consiglio.	
	Ne consegue che la domanda proposta nei confronti del predetto	
	convenuto deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore	
	questione correlata.	
	13	

III.b. Per quanto riguarda le convenute [OMISSIS] e [OMISSIS] - che, dal canto loro, hanno pianamente preso parte (stanti le rispettive qualità e incarichi) all'*iter* amministrativo che ha condotto all'adozione della delibera n. 47/2017 - le argomentazioni della Procura regionale non colgono nel segno in quanto dalla presenza di una eventuale anomalia nell'*iter* procedimentale amministrativo non può farsi discendere automaticamente un'affermazione di sussistenza di una condotta illecita, nella prospettiva della responsabilità amministrativa, considerato che la vicenda dell'avvio dell'affidamento della concessione, asserita illegittima, non trova immediata correlazione con il presunto danno che, nella prospettazione attorea, sembrerebbe - semmai - correlato direttamente con l'aver le convenute avallato atti amministrativi (la relazione) e contabili (le fatture) privi di riscontri documentali e irragionevoli, promuovendo la risoluzione del contratto concessorio e la conseguente dazione di pubblico denaro in palese assenza di criteri quantificatori e al solo scopo di evitare contenziosi (cfr. punto b relativo alle condotte, di cui al paragrafo II che precede).

III.c. In relazione alle ora richiamate condotte delle convenute, l'antigiuridicità di maggiore rilievo, che il Collegio individua nell'affermazione accusatoria a mente della quale - le fatture non integrerebbero una rendicontazione attendibile, va rimarcato che la concessione prevedeva, all'art. 7, che il Comune di Otricoli erogasse un canone annuo ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del concessionario, legato alla fornitura di "*servizi strumentali e di servizi non a rilevanza economica*". Tale contributo era

previsto in aggiunta ai corrispettivi spettanti al concessionario, consistenti negli incassi dei biglietti di ingresso ai musei e all'area archeologica nonché negli incassi della libreria, degli eventi promossi in proprio, di quelli del bar e del servizio di navigazione, in larga parte, poi, non forniti. Ciò a dire che la contribuzione pubblica non era prevista in relazione ai servizi che, poi, non sono stati erogati dal concessionario, anche a causa della mancata stipula della convenzione e dell'acquisizione al demanio dei terreni privati, ma che, essendo prevista come contributo forfettario, l'erogazione del *quantum* pattuito non necessariamente richiedeva, nelle fatture, la pedissequa specificazione dei servizi svolti. Era, invece e opportunamente, richiesto che i pagamenti avvenissero previa verifica da parte del Comune della regolarità delle prestazioni rese. Tuttavia, l'atto di citazione si concentra essenzialmente sulla mancata rendicontazione nelle fatture del concessionario, anziché sull'avvenuta - o meno - verifica di regolarità delle prestazioni, in merito alla quale, di vero, non vi sono elementi atti a fornirne riscontri sufficienti.

Uno dei principali elementi al riguardo, difatti, consisterebbe nel rilievo che la sig.ra [OMISSIS] non abbia saputo dare spiegazioni in merito alla dicitura contenuta nella fattura n. 240PA del 14.11.2018 ("*unità di misura pasti*"): si tratta di una circostanza che si presta ad essere considerata come errore materiale, posto che nella fattura è specificato anche "*affidamento della gestione, valorizzazione e promozione del Parco archeologico di Ocriculum e servizi correlati*" e "*data inizio periodo di riferimento 01.05.2018-data fine periodo di riferimento 01.11.2018*".

In merito, poi, al fatto che la relazione finale presentata dal concessionario sarebbe stata firmata da un soggetto non avente titolo, si osserva che il contratto di concessione non specifica chi debba firmare tale relazione; tuttavia, all'art. 2, individua il responsabile della gestione, qualificato come *"la persona delegata ad interloquire con l'Amministrazione comunale e con gli uffici preposti e responsabili di tutte le comunicazioni relative a disservizi, guasti, problematiche connesse ai servizi affidati"* nel sig. [OMISSIS] [OMISSIS], ossia esattamente colui che ha firmato la già menzionata relazione.

Pur configurandosi le motivazioni addotte, ad avviso del Collegio, sufficienti a suffragare l'accertamento della infondatezza della domanda della Procura regionale nei confronti delle convenute, si ritiene meritevole di approfondimento in proposito anche il profilo del presunto pregiudizio erariale.

III.d. Passando quindi al danno, questo è stato individuato dalla Procura nelle somme corrisposte dal Comune in esito alla risoluzione della concessione - ossia quanto previsto nel piano economico-finanziario a titolo di contributo comunale a sostegno delle spese di gestione per tutto il primo anno, pari ad € 25.000,00 a cui è stata aggiunta la somma forfettaria di € 12.000,00 per il secondo anno, dedotte le somme già corrisposte - per un esborso complessivo pari a € 44.835,00, IVA compresa, da cui sono stati scomputati € 4.104,00 pari ai costi correlati alle visite guidate ed € 10.000,00, somma quantificata in via equitativa per i costi del personale preposto ai musei, per un danno complessivo stimato in € 30.731,00. Nell'atto di citazione è affermato che

	dette somme corrisposte dal Comune non corrisponderebbero, se non	
	in misura minima, alle attività effettivamente svolte dal concessionario.	
	La prospettazione attorea – per quanto concerne la mancata erogazione	
	dei servizi – è basata, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese dai	
	consiglieri comunali di minoranza, che avevano riferito di un forte stato	
	di degrado del parco, producendo alcune foto, e sulle indagini svolte	
	dalla Guardia di Finanza. Per quanto concerne la documentazione	
	fotografica depositata, sebbene da questa emerga la presenza di erba	
	alta all'interno del parco, l'insistenza di alcune aree di proprietà privata	
	all'interno del suo perimetro, che - come emerge anche dalla relazione	
	della Guardia di Finanza (p. 37), includono opere di interesse	
	archeologico - non permette di comprendere se tale documentazione	
	fotografica si riferisca, o meno, alla sola porzione di parco pubblica e,	
	quindi, rientrando nella gestione del privato concessionario. Dalle	
	verifiche svolte dalla Guardia di finanza, poi, è emerso che l'area si	
	presenta come una vasta zona di campagna, con presenza di vecchie	
	staccionate in stato di abbandono e sporadica segnaletica illustrativa,	
	nonché che lo sfalcio delle erbacce presenti sull'intera area rende quanto	
	dichiarato nella relazione del concessionario (l'effettuazione di 24 sfalci	
	completi) inverosimile, data l'incalcolabile quantità di erbacce presenti	
	sull'intera area. Quanto appena riportato, deve rilevarsi, non può	
	considerarsi probante del mancato svolgimento di attività da parte del	
	concessionario, posto che tali verifiche sono state effettuate nel luglio	
	2023, ossia oltre tre anni dopo la cessazione della gestione del	
	concessionario (avvenuta nel marzo 2020).	
	17	

	A ciò consegue l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del presunto danno erariale.	
	IV. Per tutto quanto sopra esposto ai capi precedenti, sebbene dal compendio degli atti emerga che l'affidamento in concessione e la gestione del parco archeologico non siano stati, anche a causa della mancata acquisizione delle aree private, esenti da disfunzionalità né scevri da anomalie procedurali, il Collegio non ritiene sufficientemente dimostrati dalla Procura regionale la sussistenza di condotte illecite e di pregiudizi patrimoniali al Comune di Otricoli.	
	Le domande proposte dalla Procura regionale non possono, pertanto, trovare accoglimento.	
	Restano assorbiti i profili ulteriori e, in particolare, quelli connessi all'indagine intorno all'elemento psicologico e alla sussistenza del nesso di causalità. Le spese sono liquidate come da dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, <i>contariis reiectis</i> , dichiara infondata la domanda e, pertanto, la rigetta.	
	Liquida ai convenuti le spese per oneri difensivi nella misura di € 2.450,00 (<i>duemilaquattrocentocinquanta,00</i>) ciascuno.	
	Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio del 13 e del 27 novembre 2024.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
	(<i>f.to digitalmente</i>)	(<i>f.to digitalmente</i>)
	18	

	Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2025.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.sa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositato in Segreteria il 21 gennaio 2025.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.sa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	19	

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)